

RAVVEDIMENTO SPECIALE

DS6901

**Remissione
in bonis
per coloro
che hanno saltato
le due rate della
rottamazione
quater**

Bartelli a pag. 27

Ieri in commissione bilancio della Camera depositati emendamenti al dl milleproroghe

Ravvedimento speciale a marzo

Riapre la sanatoria. Rottamazione fino al 28 febbraio

DI CRISTINA BARTELLI

Riapre il ravvedimento speciale. Remissione in bonis per coloro che hanno saltato le due rate della rottamazione quater. Dichiarazioni sostitutive per i certificati fiscali della crisi di impresa fino al 31 dicembre 2024. Aggiustamenti al fondo di garanzia prima casa sulla percentuale di finanziamento e capitale. Ieri in tarda serata ha preso forma il primo pacchetto di emendamenti su fisco e giustizia dei quattro relatori alla legge di conversione del dl 215/2023, decreto legge milleproroghe, in commissione bilancio della camera (si veda altro articolo a pagina 34). Verso l'ok, poi, dei medici tutor a 72 anni.

Il ravvedimento speciale riapre fino al 31 marzo. Confermando l'anticipazione di ItaliaOggi del 6 febbraio 2024, si riapre la finestra della sanatoria fino al 31 marzo 2024. Dal ravvedimento ordinario, si scopre leggendo la relazione tecnica della misura, l'Agenzia ha recuperato 1,2 mld di euro. È già la seconda riapertura avendo concesso un extra time già fino al 20 dicembre. In buona sostanza, la norma stabilisce che possono usufruire del ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022 n.197 coloro che abbiano commesso le violazioni "relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine il versamento delle somme dovute è da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 oppure in quattro rate trimestrali di pari importo. Avanti le seguenti scaden-

ze: 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento. La disposizione prevede inoltre che il perfezionamento della regolarizzazione avvenga con il versamento dell'intera somma dovuta, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e della sanzione" prevista. Nella relazione tecnica si sottolinea che la disposizione intende stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all'anno d'imposta 2022. Nel 2022 i contribuenti hanno ravveduto con ravvedimento 'ordinario', errori e omissioni per 1.212 milioni di euro, riferibili a differenti periodi d'imposta, dichiarando errori e/o omissioni commesse in dichiarazione con il conseguente versamento della maggior imposta dovuta e le relative sanzioni. Per il 2024 si stima un possibile aumento del 10% del ricorso al ravvedimento speciale. La norma, sottolinea il testo, non determina una diminuzione dei controlli da parte di Agenzia delle Entrate.

Rottamazione quater al 28 febbraio. I contribuenti che non hanno versato la prima e la seconda rata della rottamazione quater delle cartelle

esattoriali, che scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, possono versare gli importo entro il 28 febbraio 2024, termine per il pagamento della terza rata. Con la remissione in bonis in questo modo non si perdono i benefici della definizione agevolata. Stesso termine vale per i contribuenti dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dall'alluvione a maggio 2023 e per i quali era stato disposto il differimento per il versamento dell'unica rata della rottamazione al 31 gennaio 2024.

Proroghe pec e crisi di impresa. Dichiarazione sostitutiva dei carichi fiscali fino al 31 dicembre 2024. Arriva la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per la disposizione del d.l. 13/2023 che, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, consente all'imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in luogo delle certificazioni previste una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le certificazioni so-



no il certificato unico dei debiti tributari; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi. Proroga, poi, delle disposizioni che assicurano la regolarità delle notifiche via pec eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31.12.2023. In assenza della realizzazione dell'area riservata di attuazione delle notifiche per la crisi di impresa, per le pec non notificate in maniera corretta, si continuerà a garantire la notifica con le modalità ordinarie (e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica evitando, ad esempio, il maturare di decadenze a suo carico). — © Riproduzione riservata — ■